

***COMUNE DI ODALENGO GRANDE (AL)***

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA  
DEL REFERENDUM CONSULTIVO**

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/12/2012 con deliberazione C.C. n. 82
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 28/12/2012 al 12/01/2013

## **S O M M A R I O**

**Art. 1 - Finalità e fonti**

**Art. 2 - Oggetto del referendum – Esclusioni**

**Art. 3 - Potere di iniziativa referendaria.**

**Art. 4 - Effettuazione del referendum.**

**Art. 5 - Sospensione e revoca del referendum.**

**Art. 6 - Commissione per il referendum - Costituzione - Compiti**

**Art. 7 - Commissione per il referendum – Funzionamento**

**Art. 8 - Compensi ai componenti della commissione**

**Art. 9 - Presentazione della richiesta di referendum da parte dei consiglieri comunali**

**Art. 10 - Procedimento istruttorio.**

**Art. 11 - Convocazione del consiglio comunale.**

**Art. 12 - Comitato promotore**

**Art. 13 - Contenuto della proposta referendaria**

**Art. 14 - Raccolta delle firme**

**Art. 15 - Autenticazione delle firme**

**Art. 16 - Ammissibilità del referendum**

**Art. 17 - Indizione del referendum**

**Art. 18 - Disciplina della propaganda**

**Art. 19 - Altre forme di propaganda**

**Art. 20 - Ufficio elettorale di sezione**

**Art. 21 - Disciplina della votazione.**

**Art. 22 - Operazioni di scrutinio.**

**Art. 23 - Esito del referendum.**

**Art. 24 - Scheda per la votazione.**

**Art. 25 - Tutela dei dati personali.**

**Art. 26 - Pubblicità del regolamento**

**Art. 27 - Casi non previsti dal presente regolamento.**

**Art. 28 - Rinvio dinamico.**

**Art. 29 - Entrata in vigore.**

**ALLEGATI**

1. Proposta di referendum
2. Richiesta di referendum
3. Modello della scheda di votazione

## **Art. 1 - Finalità e fonti**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto del referendum consultivo previsto dall'art. 8, comma 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dagli art. 52 e 53 del vigente statuto comunale.

3. Per i referendum relativi a modificazioni al territorio trova applicazione il combinato disposto:

- degli artt. 132, comma 2 della costituzione, come modificato dall'art. 9, c. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e 133;
- dell'art. 41 e seguenti della legge 25 maggio 1970, n. 352 recante: «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo»;
- delle norme regionali.

## **Art. 2 - Oggetto del referendum – Esclusioni**

1. Il referendum consultivo, ai sensi degli art. 52 e 53 dello Statuto, può riguardare materie di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe dei servizi;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su provvedimenti di rilevanza interna di organizzazione e di funzionamento degli organi;
- d) su materie già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) Statuto comunale;
- b) regolamento del Consiglio Comunale;
- c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi
- d) espropriazione per pubblica utilità;
- e) designazioni e nomine.

Non possono, inoltre, essere indetti referendum consultivi o propositivi sulle seguenti materie:

- a) atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
- b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- c) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
- d) gli atti di mera esecuzione di norme statali e regionali;
- e) materie nelle quali il consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge o in cui non sia possibile la formulazione di un quesito chiaro, che consenta una consapevole e semplice valutazione del corpo elettorale;
- f) le indennità di carica agli amministratori comunali ed i compensi ai componenti delle commissioni.

## **Art. 3 - Potere di iniziativa referendaria.**

Il referendum consultivo può essere richiesto:

- a) dal consiglio comunale, con deliberazione approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune;
- b) dal 10% del corpo elettorale

#### **Art. 4 - Effettuazione del referendum.**

1. Ogni anno può avere luogo una sola consultazione referendaria richiesta dai cittadini, da tenersi in una domenica entro 90 giorni dalla data di ammissibilità del referendum.

2. Nella consultazione sono ammessi non più di due referendum. Le consultazioni promosse dal consiglio comunale non concorrono alla determinazione del numero massimo dei referendum ammissibili nell'anno e possono tenersi in qualsiasi periodo dell'anno, senza alcun limite se la richiesta è approvata dai due terzi dei consiglieri in carica. Se sono state presentate più richieste, l'ammissione è determinata dall'ordine di presentazione e, i referendum eccedenti, si svolgono l'anno successivo.

3. In nessun caso è consentito l'abbinamento del referendum consultivo comunale con altre operazioni di voto.

#### **Art. 5 - Sospensione e revoca del referendum.**

1. In caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale:

a) tutte le operazioni preparatorie dei referendum sono sospese e riprenderanno il loro corso a partire dal 90° giorno successivo alla proclamazione dei nuovi eletti;

b) i referendum già indetti dovranno svolgersi entro 120 giorni dalla proclamazione dei nuovi eletti.

2. Entro 30 giorni dalla proclamazione dei nuovi eletti:

a) i promotori, nel caso di referendum richiesti dai cittadini, hanno facoltà di revocare la richiesta;

b) il consiglio comunale potrà revocare la deliberazione relativa al referendum di iniziativa consiliare.

3. Qualora il Consiglio Comunale accolga le richieste dei quesiti referendari non si procederà al referendum.

4. Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

#### **Art. 6 - Commissione per il referendum - Costituzione - Compiti**

1. La commissione per il referendum è così composta:

a) esperto in materia giuridico - amministrativa che la presiede;

b) segretario comunale;

c) responsabile del servizio elettorale comunale;

ed è costituita con decreto del sindaco entro 60 giorni dalla elezione del consiglio comunale e, comunque, entro 3 giorni dalla presentazione della richiesta referendaria.

2. Con lo stesso decreto, è nominato il segretario della commissione tra i dipendenti comunali.

3. La commissione per i referendum consultivi:

a) si esprime sulla ammissibilità delle richieste referendarie;

b) vigila sul regolare svolgimento delle consultazioni referendarie;

c) svolge funzioni di consulenza e assistenza tecnica ai componenti dei seggi elettorali;

#### **Art. 7 - Commissione per il referendum – Funzionamento**

1. La commissione per il referendum, nel rispetto del presente regolamento, è

convocata dal presidente e si riunisce presso l'ufficio di segreteria.

2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Per le decisioni è prescritta la maggioranza dei presenti.

#### **Art. 8 - Compensi ai componenti della commissione**

1. Ai componenti della commissione, ad eccezione del Presidente, non spetta alcun compenso
2. al Presidente è corrisposto un gettone di presenza pari a quello spettante ai componenti del Consiglio Comunale e, se dovuta, l'indennità di missione.

#### **Art. 9 - Presentazione della richiesta di referendum da parte dei consiglieri comunali**

1. Il consiglio comunale può deliberare, in qualsiasi momento, l'indizione di referendum consultivo anche prima di procedere all'approvazione dei provvedimenti.

2. La proposta di referendum consultivo è presentata al Sindaco dai componenti del consiglio stesso nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale ai fini della convocazione del consiglio.

3. La richiesta di cui al comma 2 deve contenere il quesito formulato in modo univoco e semplice.

#### **Art. 10 - Procedimento istruttorio.**

1. Il Sindaco entro tre giorni dal ricevimento invia copia della richiesta di referendum consultivo alla commissione di cui al precedente art. 6 per il parere di competenza.

2. La commissione, entro i 20 giorni successivi, procede all'esame della richiesta attenendosi ai seguenti principi:

a) verifica che il referendum non riguardi materie in cui non è ammesso secondo le norme dello statuto e del presente regolamento;

b) verifica che il quesito sia formulato in modo chiaro e univoco, non suscettibile di distorsioni o speculazioni di qualsiasi natura, al fine di garantire la consapevole scelta degli elettori;

c) propone la concentrazione delle richieste referendarie che dovessero presentare uniformità o analogia di materia.

3. La commissione, quando l'oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro ed univoco, tale da non poter essere ammesso a referendum, tiene, prima di deliberare in merito, un'udienza con i sottoscrittori della richiesta anche per quanto concerne l'eventuale concentrazione di più richieste referendarie.

4. La Commissione delibera insindacabilmente sull'ammissibilità o meno del referendum a maggioranza assoluta dei voti.

5. La commissione, entro il termine di cui al precedente comma 2, invia il relativo verbale al sindaco.

#### **Art. 11 - Convocazione del consiglio comunale.**

1. Entro 5 giorni dal ricevimento del verbale di cui al precedente art. 10 il Sindaco dispone la convocazione del consiglio comunale iscrivendo all'ordine del giorno la sola trattazione della richiesta referendaria.

## **Art. 12 - Comitato promotore**

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo, costituitisi in «comitato promotore», devono presentare al protocollo generale del comune proposta scritta, su modello conforme all'allegato A). Il responsabile del servizio restituirà una copia dell'istanza con annotati gli estremi della avvenuta registrazione a protocollo.

2. I cittadini promotori, non meno del 10% del corpo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune alla data dell'ultima revisione elettorale, alla proposta di referendum devono allegare una breve relazione sui motivi della richiesta referendaria. L'ufficio elettorale comunale certificherà, in calce alla richiesta, l'effettiva iscrizione nelle liste elettorali comunali di tutti i richiedenti.

## **Art. 13 - Contenuto della proposta referendaria**

1. La richiesta di referendum deve indicare:

a) l'oggetto del quesito che si intende sottoporre a referendum formulato in termini semplici e chiari e in modo che la risposta positiva o negativa non dia luogo a dubbi di sorta;

b) quattro promotori, due effettivi e due supplenti, per le eventuali comunicazioni concernenti il referendum proposto;

c) la dichiarazione che nessuno dei proponenti ha sottoscritto, nel quinquennio precedente, altra richiesta referendaria.

## **Art. 14 - Raccolta delle firme**

1. La raccolta delle firme pari a non meno del 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, deve essere effettuata su fogli di carta libera, modello conforme all'allegato B), sottoposti all'approvazione della commissione per il referendum di cui all'art. 6.

2. Ciascun foglio deve recare, stampato a cura dei promotori, il quesito formulato nell'istanza del referendum.

3. I fogli destinati alla raccolta delle firme sono presentati, prima dell'uso, per la vidimazione, alla segreteria comunale.

4. Il segretario comunale appone su ciascun foglio, il timbro, la data e la propria firma e lo restituisce, senza ritardo, ai promotori che ne rilasciano ricevuta.

5. La raccolta delle firme non può essere effettuata su fogli non vidimati o vidimati da oltre sei mesi.

6. Il termine per la raccolta delle firme è di 3 mesi.

## **Art. 15 - Autenticazione delle firme**

1. L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo precedente, scrivendo chiaramente nome e cognome, comune di residenza, luogo e data di nascita.

2. La firma deve essere autenticata dal Sindaco, dagli assessori e consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione, che può essere anche collettiva, deve avvenire nei modi e nelle forme previste dall'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio. In tal caso, deve essere indicato il numero delle firme raccolte.

4. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta, o comunque, impedito ad apporre la propria firma.

5. Il Sindaco per quanto di competenza adotta le opportune misure affinché sia garantita l'effettiva disponibilità, secondo orari predeterminati, delle persone preposte alla autenticazione.

#### **Art. 16 - Ammissibilità del referendum**

1. Sull'ammissibilità della richiesta di referendum, con riguardo ai requisiti ed alle procedure prescritte dallo statuto e dal presente regolamento, delibera la commissione per il referendum, entro 30 giorni dal deposito della richiesta stessa.
2. La commissione, nel termine di cui al punto precedente, procede all'esame della richiesta attenendosi ai seguenti principi:
  - a) verifica che il referendum non riguardi materie in cui non è ammesso secondo le norme dello statuto e del presente regolamento;
  - b) verifica che il quesito sia formulato in modo chiaro e univoco, non suscettibile di distorsioni o speculazioni di qualsiasi natura, al fine di garantire la consapevole scelta degli elettori;
  - c) propone la concentrazione delle richieste referendarie che dovessero presentare uniformità o analogia di materia.
3. La commissione, quando l'oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro ed univoco, tale da non poter essere ammesso a referendum, tiene, prima di deliberare in merito, un'udienza con i sottoscrittori della richiesta anche per quanto concerne l'eventuale concentrazione di più richieste referendarie.
4. La Commissione delibera, insindacabilmente, sull'ammissibilità o meno del referendum a maggioranza assoluta dei voti.
5. La commissione invia il relativo verbale al sindaco.
6. Qualora la commissione per il referendum riscontri delle irregolarità nella procedura di formazione o di presentazione della richiesta e della prescritta documentazione, può stabilire un termine per l'eventuale sanatoria o per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza.

#### **Art. 17 - Indizione del referendum**

1. Il verbale relativo all'esame di ammissibilità del referendum deve essere trasmesso al Sindaco entro i 5 giorni successivi allo scadere del termini di cui al comma 1 dell' art . 16.
2. Il Sindaco, con le procedure di cui al precedente art. 11, comma 1, convoca il consiglio comunale che stabilirà la data di svolgimento del referendum in una domenica compresa tra il 50° e il 90° giorno successivo alla esecutiv ità della deliberazione consiliare, ovvero dalla dichiarazione di ammissibilità nel caso di referendum su iniziativa dei cittadini.
3. Entro il 30° giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
  - a) il testo del quesito sottoposto a consultazione popolare;
  - b) il giorno e l'orario della votazione;
  - c) le modalità della votazione;



## **Art. 18 - Disciplina della propaganda**

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione fino alle ore 2.00 del venerdì antecedente.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune
4. Gli spazi di cui ai precedenti commi della dimensione di cm. 70 x 100 ciascuno sono ripartiti:
  - a) nella misura del 20% per le comunicazioni istituzionali non propagandistiche;
  - b) il restante 80% in misura eguale fra la propaganda favorevole e propaganda contraria al quesito referendario riservata ad associazioni fiancheggiatrici, gruppi consiliari e comitati promotori. L'assegnazione degli spazi viene effettuata secondo le norme della vigente legge nazionale in materia elettorale.

## **Art. 19 - Altre forme di propaganda**

1. La propaganda effettuata in altra forma diversa da quella di cui al precedente articolo è disciplinata dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modifiche o integrazioni.
2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9, comma 1, della legge citata al 1° comma del presente articolo.

## **Art. 20 - Ufficio elettorale di sezione**

1. L'ufficio di Sezione per le consultazioni è composto da:
  - Un Presidente di Seggio, nominato dalla Commissione Elettorale comunale, scelto tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale, presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Torino, per il Comune di Odalengo Grande;
  - Un Segretario, nominato dal Presidente di Seggio;
  - Due Scrutatori, nominati dalla Commissione Elettorale comunale scelti tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore di seggio elettorale ,
2. Ai componenti dell'ufficio elettorale di sezione, tenuto conto che le operazioni di voto si concludono in una sola giornata, è corrisposto un compenso nella misura pari a quello fissato in applicazione dall'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modifiche e integrazioni, riferito ad un solo quesito referendario.

## **Art. 21 - Disciplina della votazione.**

1. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, hanno diritto di partecipazione ai referendum.
2. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione del comune per sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione, sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e la revisione delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. L'ufficio elettorale di sezione si costituisce alle ore 7 del giorno fissato per le votazioni.
5. Le operazioni di voto iniziano entro le ore 8 e terminano alle ore 22 dello stesso

giorno di votazione.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo, per le operazioni di voto trovano applicazione le norme di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modifiche e integrazioni, nonché le «istruzioni per le operazioni negli uffici di sezione» emanate, in occasione dell'ultimo referendum, dal Ministero dell'interno.

#### **Art. 22 - Operazioni di scrutinio.**

1. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura della votazione e proseguono sino ad esaurimento delle stesse.

2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'ufficio di sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'ordinanza del sindaco di indizione del referendum.

3. Nel caso previsto dal comma precedente, delle operazioni compiute dagli uffici di sezione, viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

4. Per le operazioni di scrutinio trovano applicazione le norme di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modifiche e integrazioni, nonché le «istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione» emanate, in occasione dell'ultimo referendum, dal Ministero dell'interno.

#### **Art. 23 - Esito del referendum.**

1. Il referendum è valido quando vi abbia partecipato più del cinquanta per cento degli aventi diritto.

2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

#### **Art. 24 - Scheda per la votazione.**

1. Alla stampa delle schede di votazione, conformi all'allegato C), la cui spesa farà carico al bilancio comunale, provvede il responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

#### **Art. 25 - Tutela dei dati personali.**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

#### **Art. 26 - Pubblicità del regolamento.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.

241, è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **Art. 27 - Casi non previsti dal presente regolamento.**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili:

a) la legge 25 marzo 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni e integrazioni;

b) lo statuto comunale;

c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.


#### **Art. 28 - Rinvio dinamico.**

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### **Art. 29 - Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della delibera di approvazione.

<b>VIDIMAZIONE</b>	
	..... li ..... <b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b> .....

**PROPOSTA DI REFERENDUM COMUNALE CONSULTIVO**  
*(Art. 8 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)*

**RELAZIONE**

**QUESITO REFERENDARIO**

I sottoscritti firmatari esprimono il consenso e sono a conoscenza del fatto che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. Sono altresì informati del loro diritto, in forza dell'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di ottenere la conferma dell'esistenza di tali dati, la cancellazione, la anonimazione, il blocco, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei medesimi, nonché della facoltà di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati. Sono altresì informati del fatto che titolare dei dati è .....

n.	COGNOME E NOME	Luogo e data di nascita	COMUNE DI RESIDENZA	Firma	<i>Riservato al comune</i>
					<i>Numero di iscrizione nella lista elettorale generale</i>
<b>1</b>	.....	.....	.....	.....	
<b>2</b>	.....	.....	.....	.....	
<b>3</b>	.....	.....	.....	.....	
<b>4</b>	.....	.....	.....	.....	
<b>5</b>	.....	.....	.....	.....	
<b>6</b>	.....	.....	.....	.....	
<b>7</b>	.....	.....	.....	.....	

<i>n.</i>	COGNOME E NOME	Luogo e data di nascita	INDIRIZZO COMUNE DI RESIDENZA	<i>Firma</i>	<i>Riservato al comune</i>
8	.....	.....	.....	.....	
9	.....	.....	.....	.....	
10	.....	.....	.....	.....	
11	.....	.....	.....	.....	
12	.....	.....	.....	.....	
13	.....	.....	.....	.....	
14	.....	.....	.....	.....	
15	.....	.....	.....	.....	
16	.....	.....	.....	.....	
17	.....	.....	.....	.....	
18	.....	.....	.....	.....	
19	.....	.....	.....	.....	
20	.....	.....	.....	.....	

La firma qui apposta vale come consenso a norma dell'art. 23 del D.Lgs. 30-06-2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

## **COMUNE DI ODALENGO GRANDE (AL)**


### **AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI**

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ attesto  
che le suestese firme sono state apposte in mia presenza da n.  
.....)

(indicare il numero in cifre e in lettere)

sottoscrittori da me identificati per conoscenza personale.

*Odalengo Grande*, li.....



Timbro

.....  
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica  
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

### **Ufficio Elettorale**

### **CERTIFICATO COLLETTIVO DI ISCRIZIONE**

### **NELLE LISTE ELETTORALI**


Viste le liste elettorali generali;

### **CERTIFICA**


che i n. .... cittadini italiani sopra elencati sono iscritti nelle liste  
elettorali di questo comune al numero a fianco di ciascuno indicato.

*Odalengo Grande*, li .....

**Il Sindaco**



Timbro

<b>VIDIMAZIONE</b>	
..... li .....	
	<b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b>
.....	

**RICHIESTA DI REFERENDUM COMUNALE CONSULTIVO**  
*(Art. 8 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)*

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di ..... nel numero di ..... risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio ed in numero ..... atti separati

**SOTTOSCRIVONO**

la richiesta di referendum consultivo comunale sul seguente quesito

**QUESITO REFERENDARIO**

I sottoscritti firmatari esprimono il consenso e sono a conoscenza del fatto che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. Sono altresì informati del loro diritto, in forza dell'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di ottenere la conferma dell'esistenza di tali dati, la cancellazione, la anonimazione, il blocco, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei medesimi, nonché della facoltà di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati. Sono altresì informati del fatto che titolare dei dati è .....

.....

n.	COGNOME E NOME	Luogo e data di nascita	COMUNE DI RESIDENZA	Firma	<i>Riservato al comune</i>
					<i>Numero di iscrizione nella lista elettorale generale</i>
<b>1</b>	.....	.....	.....	.....	
<b>2</b>	.....	.....	.....	.....	
<b>3</b>	.....	.....	.....	.....	
<b>4</b>	.....	.....	.....	.....	
<b>5</b>	.....	.....	.....	.....	
<b>6</b>	.....	.....	.....	.....	

n.	COGNOME E NOME	Luogo e data di nascita	INDIRIZZO COMUNE DI RESIDENZA	Firma	Riservato al comune
7	.....	.....	.....	.....	
8	.....	.....	.....	.....	
9	.....	.....	.....	.....	
10	.....	.....	.....	.....	
11	.....	.....	.....	.....	
12	.....	.....	.....	.....	
13	.....	.....	.....	.....	
14	.....	.....	.....	.....	
15	.....	.....	.....	.....	
16	.....	.....	.....	.....	
17	.....	.....	.....	.....	
18	.....	.....	.....	.....	
19	.....	.....	.....	.....	
20	.....	.....	.....	.....	

La firma qui apposta vale come consenso a norma dell'art. 23 del D.Lgs. 30-06-2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

## **COMUNE DI ODALENGO GRANDE (AL)**


### **AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI**

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ attesto  
che le suestese firme sono state apposte in mia presenza da n.  
.....)

(indicare il numero in cifre e in lettere)

sottoscrittori da me identificati per conoscenza personale.

*Odalengo Grande*, li.....



Timbro

.....  
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica  
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

### Ufficio Elettorale

### **CERTIFICATO COLLETTIVO DI ISCRIZIONE**

### **NELLE LISTE ELETTORALI**


Viste le liste elettorali generali;

### **CERTIFICA**

che i n. .... cittadini italiani sopra elencati sono iscritti nelle liste  
elettorali di questo comune al numero a fianco di ciascuno indicato.

*Odalengo Grande*, li .....

**Il Sindaco**



Timbro

**MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL REFERENDUM CONSULTIVO  
DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 3, DEL T.U. DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO  
DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267,  
E AGLI ART. 52 E 53 DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE.**

*PARTE INTERNA DELLA SCHEDA*

<div style="border: 1px solid black; width: 80%; margin: 0 auto; padding: 5px; text-align: center;"><b>REFERENDUM CONSULTIVO</b></div> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; margin: 10px auto; padding: 5px;"><p>QUESITO: .....</p><p>.....</p><p>.....</p><p>.....</p></div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"><div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 30px; text-align: center; line-height: 30px;">SI</div><div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 30px; text-align: center; line-height: 30px;">NO</div></div>
---

Segue allegato C

*PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA*

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><b>REFERENDUM POPOLARE CONSULTIVO</b> data .....</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"><b>COMUNE DI ODALENGO GRANDE</b></div>
<div style="border: 1px solid black; width: 80%; margin: 0 auto; padding: 5px;"><b>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</b></div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>FIRMA DELLO SCRUTATORE</p><p>.....</p></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; border-radius: 50%; text-align: center; margin-left: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"><p>Timbro</p></div>